SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 134° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 5 giugno 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Modena

Università di Trieste

Istituto universitario navale di Napoli

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Ministero del tesoro:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1993, n. **169**.

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

«*8*. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.».

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0236

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. **170**.

Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 da parte dell'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante «Norme per la elezione del Senato della Repubblica», e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* di cui in premessa, nella legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante «Norme per la elezione del Senato della Repubblica», e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le seguenti disposizioni:

Articolo 17,

secondo comma, limitatamente alle parole: «comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale»;

Articolo 18,

primo comma, limitatamente alle parole: «alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,»;

Articolo 19,

primo comma, limitatamente alle parole. «o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione»;

secondo comma, limitatamente alle parole: «presentatisi nei collegi»;

terzo comma, limitatamente alla parola: «suddetti»:

ottavo comma, limitatamente alla parola: «soltanto» e limitatamente alle parole: «il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e».

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0237

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 171.

Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352,

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della sanità e per gli affari sociali,

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati: l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, punto 4; l'art. 72, comma 1; l'art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: «di cui al comma 1»; l'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole. «e 76»; l'art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art. 78»; l'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: «rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.»; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: «e nell'art. 76»;

l'art. 76; l'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere *b)* e *c)*; l'art. 80, comma 5; l'art. 120, comma 5; l'art. 121, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*
GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*
CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. **172.**

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, concernente la nomina del presidente e del vicepresidente dei consigli di amministrazione delle casse di risparmio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pietà di prima categoria, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, è abrogato l'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pietà di prima categoria, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 778.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. **173.**

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della

Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione degli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 («Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici») e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195 («Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»), così come modificati ed integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 («Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195») e dall'art. 3, commi 1 e 6, della legge 18 novembre 1981, n. 659 («Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195»).

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. **174**.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante istituzione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto.

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, è abrogata la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante istituzione del Ministero delle partecipazioni statali.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. **175**.

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore dell'abrogazione della citata legge, al fine di disciplinare i rapporti e le situazioni che risultano sospesi per effetto della pronuncia abrogatrice ed anche per consentire al Parlamento la definizione di una complessiva riforma della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, del turismo e dello spettacolo;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, è abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. **176.**

Abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione dell'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore dell'abrogazione delle citate disposizioni, al fine di disciplinare i rapporti e le situazioni che risultano sospesi per effetto della pronuncia abrogatrice ed anche per consentire al Parlamento la definizione di una complessiva riforma della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati l'art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, ed il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. **177.**

Abrogazione parziale, a seguito di *referendum* popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonché differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 26 maggio 1993 dall'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante

istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore della predetta abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità negli interventi di tutela;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati gli articoli 2, secondo comma, limitatamente alle parole: «*h)* la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo», 14, terzo comma, limitatamente alle parole: «*b)* all'igiene dell'ambiente», 20, primo comma, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «di vita e», e lettera *c)*, limitatamente alle parole: «di vita e», 21, secondo comma, limitatamente alle parole: «e la salvaguardia dell'ambiente», nonché alle parole: «di igiene ambientale e», 66, primo comma, lettera *a)*, limitatamente alle parole: «compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi», della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Casamarciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casamarciano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata, rilevati dal prefetto di Napoli e dagli organi della competente autorità investigativa;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione di Casamarciano ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casamarciano (Napoli), per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casamarciano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La comissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Gaspare Mannelli, primo dirigente di ragioneria;

dott. Rosanna Sergio, vice prefetto ispettore aggiunto,

dott. Guglielmo My, direttore di sezione di ragioneria.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casamarciano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta collegamenti diretti e indiretti di taluni dei componenti il consesso con la criminalità organizzata, rilevati dal prefetto di Napoli sulla base di indagini svolte dai competenti organi investigativi.

Recentemente la compagine politica del comune è stata scossa da fatti fortemente indicativi del proprio stato di degrado politico-amministrativo. Con decreto ministeriale del 16 aprile 1993 è stato, infatti, rimosso il sindaco del comune, Aniello Virtuoso, in quanto, in data 16 febbraio 1993, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, quale indiziato dei reati di associazione a delinquere, abuso d'ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge e falso ideologico, commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici. Inoltre in data 23 marzo 1993, è stato raggiunto da un ulteriore ordine di custodia cautelare per falsità materiale ed ideologica, soppressione ed occultamento di atti unitamente ad esponenti del noto clan camorristico «Alfieri» ed allo stesso noto boss Carmine Alfieri.

Con altro decreto ministeriale del 16 aprile 1993 è stato, inoltre, rimosso dalla carica di consigliere il sig. Raffaele Meo, il quale, in data 16 febbraio 1993, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, perché indiziato dei reati di associazione a delinquere, abuso d'ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici ed inoltre in data 23 marzo 1993 era stato raggiunto da un ulteriore ordine di custodia cautelare per falsità materiale ed ideologica, soppressione ed occultamento di atti, unitamente ad esponenti del noto clan camorristico «Alfieri» ed allo stesso Carmine Alfieri.

Sia il sindaco Virtuoso che il consigliere Meo, insieme ad altri amministratori ad alcuni componenti della commissione edilizia ed a progettisti, sono risultati coinvolti nel rilascio di concessioni edilizie illegittime a parenti degli amministratori oppure a clienti dei predetti progettisti, creando una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di abuso d'ufficio e falso.

In data 3 marzo 1993, il prefetto di Napoli, con proprio decreto, sospendeva dalla carica di assessore e consigliere comunale il signor Salvatore Caporaso, e dalla carica di consigliere, il sig. Giuseppe Fortunato, per avere entrambi, in associazione con il sindaco ed altri amministratori e componenti della commissione edilizia, commesso più delitti di abuso d'ufficio e falso e per aver rilasciato concessioni edilizie illegittime. I predetti amministratori successivamente alla sospensione, nelle more dell'adozione del provvedimento di rimozione, hanno presentato le proprie dimissioni.

Successivamente, in data 19 aprile 1993 veniva data comunicazione di altre dimissioni, risultavano così dimessi dodici consiglieri sui venti assegnati a quel comune dalla legge e, pertanto, veniva a configurarsi l'ipotesi di incapacità di funzionamento degli organi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in base alla quale il prefetto di Napoli, con decreto del 19 aprile 1993, ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Casamarciano, nominando un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.

Nelle more dell'adozione del conseguente provvedimento di scioglimento del comune è stata inoltrata dalla prefettura la relazione n. 3126/Gab. EE.LL., del 3 maggio 1993, basata su un recente rapporto, svolto dalle competenti autorità investigative, nel quale sono stati confermati ed evidenziati i contatti diretti e personali degli amministratori comunali di Casamarciano con malavitosi legati al clan camorristico Alfieri.

In particolare risulta che le indagini, da cui sono emersi i fatti che hanno condotto all'adozione dei già richiamati provvedimenti di rigore nei confronti del sindaco Virtuoso e del consigliere Meo, hanno determinato l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria, di ben diciannove ordinanze di custodia cautelare in carcere, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di più abusi d'ufficio, falsità ideologica, falsità materiale, soppressione, distruzione e occultamento di atti. Sintomatico delle interferenze dirette con la locale malavita è il fatto che tra i destinatari di tali provvedimenti restrittivi sono risultati compresi Francesco Alfieri e Carmine Alfieri quest'ultimo capo indiscusso dell'omonimo clan, entrambi indagati anche per il reato di estorsione aggravata. Gli stessi, infatti, avrebbero costretto il consigliere comunale Giuseppe Fortunato, con gravi minacce ed intimidazioni, a non denunciare all'autorità giudiziaria una illegittima concessione, riguardante l'ampliamento della villa di Francesco Alfieri che consentiva, tra l'altro, l'inglobamento nella proprietà privata del predetto, di parte di una adiacente strada comunale. In tale vicenda è emerso il ruolo primario del Virtuoso, presso la cui abitazione sono stati ritrovati gli originali dei verbali della seduta della commissione edilizia nel corso della quale sarebbe stata esaminata ed evasa la pratica relativa al predetto illecito.

Il clima di soggezione alle ingerenze camorristiche che ha caratterizzato la gestione amministrativa del comune di Casamarciano è evidenziato altresì da ulteriori indagini, attualmente in corso di ultimazione, aventi ad oggetto la concessione di appalti da parte dell'amministrazione locale ad imprese affiancate all'organizzazione criminosa di Carmine Alfieri.

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Casamarciano (Napoli) caratterizzata da collegamenti penetranti e diretti tra amministratori e criminalità organizzata che hanno condizionato la libera determinazione degli organi, impedendo il buon andamento dell'amministrazione.

Ritenuto che, per quanto esposto, si siano concretizzate le condizioni indicate dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Casamarciano e che, in applicazione del comma 6 del medesimo articolo, ancorché coesista una delle situazioni previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si debba procedere comunque allo scioglimento degli organi ex art. 1 si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 2 giugno 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Casola di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casola di Napoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Casola di Napoli, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casola di Napoli per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casola di Napoli (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott.ssa Gabriella D'Orso, vice prefetto ispettore aggiunto;

dott. Pierluca Ghirelli, direttore di sezione di ragioneria;

ing. Leonardo Pace, funzionario del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casola di Napoli (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Napoli, con relazione in data 3 maggio 1993, è stata evidenziata la sussistenza di gravi indizi di compromissione dell'attività amministrativa dell'ente locale, a causa dei condizionamenti derivanti dalle infiltrazioni dirette e indirette della criminalità organizzata all'interno dello stesso, emerse a seguito di recenti indagini condotte dai competenti organi.

L'area stabiese risente della forte presenza di organizzazioni camorristiche, spaccate in due tronconi — una sorretta dal clan D'Alessandro e l'altra dal clan Imparato — che ha generato un clima di tensione di particolare apprensione, in grado di condizionare le scelte amministrative dell'ente locale, grazie a consolidate collusioni o ricorrendo ad efficaci mezzi di pressione.

È emerso che una parte degli amministratori locali, sollecitati e, a volte, fortemente pressati dalle organizzazioni malavitose, hanno agevolato l'arricchimento di talune di esse, traendone a loro volta profitto. Molti sono, al riguardo, gli episodi verificatisi nel periodo post-terremoto che hanno destato allarme.

Casola di Napoli costituisce, da anni, un feudo del clan D'Alessandro, pur insistendo su un ambito territoriale controllato dal clan Imparato. Nel quadro delle divisioni del territorio stabiese che il D'Alessandro Michele è riuscito a determinare, significativa è la presenza di Cuomo Catello, elemento nei cui confronti è stata avanzata proposta per l'irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno, ritiro del passaporto e sequestro dei beni.

Il predetto è suocero di Del Sorbo Antonio, sindaco di Casola di Napoli, sin dal 16 marzo 1982, e pur non svolgendo, da tempo, regolare attività lavorativa, risulta proprietario di consistenti beni immobiliari ed interessato, tramite i propri congiunti, alla gestione di diverse ditte ed esercizi commerciali.

Il contesto familiare in cui vive Cuomo Catello, da lui organizzato e diretto, lo vede posto al vertice di un nucleo forte e compatto, i cui componenti sono quasi tutti legati al sodalizio criminoso D'Alessandro.

L'attività amministrativa dell'ente locale, ancorché si articoli, salvo alcune eccezioni, in atti formalmente corretti sotto il profilo amministrativo, ha subito il pesante condizionamento della famiglia Cuomo e del suo indiscusso esponente Cuomo Catello.

Indicative dello stato di soggezione degli organi comunali e del condizionamento delle scelte decisionali sono le vicende relative alle pratiche della legge n. 219/1981 e agli appalti comunali.

In particolare, nella pratica dell'«ex Vico Tre Barili», accertamenti compiuti dai competenti organi, hanno evidenziato che il comune ha proceduto alla demolizione dei fabbricati esistenti, danneggiati dal sisma, operando una scelta di ricostruzione fuori sito, consentita solo laddove la stessa risulti impossibile.

Invero, la ricostruzione in sito, sicuramente possibile, è stata scartata grazie ad una strumentale interpretazione di una indagine geologica effettuata su tutto il territorio casolese, formulata dall'architetto Donnarumma Francesco, legato al sindaco Del Sorbo e a Cuomo Catello e confutata dallo stesso professionista che a suo tempo effettuò l'indagine geologica.

Il sito scelto per la ricostruzione, peraltro, presenta caratteristiche meccaniche non migliori di quello scartato.

In realtà, l'effetto immediato della scelta operativa del comune è stata la notevole valorizzazione ed indiretta protezione dell'abitazione di Cuomo Catello.

Tale immobile, già difeso da recinzione lamellare di acciaio su muri perimetrali, telecamere a circuito chiuso puntate a largo raggio e supportate da potenti riflettori, è stato, inoltre, ulteriormente valorizzato e protetto da un successivo articolato intervento di sistemazione a verde pubblico di altra area confinante, dotata a sua volta di efficace impianto di illuminazione.

Si evidenzia, inoltre, che ben dieci unità abitative, su trenta oggetto dell'intervento di ricostruzione fuori sito, sono intestate a Cuomo Catello.

Per quanto riguarda, infine, il settore degli appalti, le seguenti circostanze evidenziano il chiaro condizionamento sull'attività amministrativa comunale:

a) la ricorrente presenza della figura professionale del citato architetto Donnarumma Francesco, in veste di progettista esterno di fiducia dell'amministrazione;

b) l'affidamento del 5° lotto del campo sportivo appaltato alla ditta D'Angelo per l'esecuzione di lavori non eseguibili, dal momento che il 4° lotto, comprendente opere propedeutiche all'assegnazione del 5° lotto, non è stato mai finanziato dalla Cassa depositi e prestiti, per carenza di fondi. Tra le imprese invitate all'esperimento della gara, a mezzo licitazione privata, vi sono ditte che risultano collegate con ambienti camorristici facenti capo al noto boss Schiavone Francesco, detto «Sandokan»;

c) l'assenza in organico di un responsabile dell'ufficio tecnico, sostituito, di volta in volta, nella fase esecutiva dei lavori, grazie all'incarico di ingegnere capo attribuito a Del Sorbo Gerardo, parente del sindaco.

Emerge, pertanto, inequivocabilmente, che l'attività di governo del comune di Casola di Napoli attraverso lo stretto legame esistente tra Cuomo Catello e il sindaco Del Sorbo Antonio, disoccupato, ma con elevato tenore di vita, si svolge in un clima di assoluta egemonia, in assenza di qualsivoglia dialettica interna, ma con diretti vantaggi a favore di soggetti collegati alla criminalità organizzata.

In tale contesto, al di là della configurabilità o della consumazione di condotte penalmente rilevanti, emerge un grave condizionamento e degrado del consiglio comunale di Casola di Napoli la cui libera determinazione risulta piegata agli interessi della locale criminalità organizzata, ed un uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse;

per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato, in direzione dell'amministrazione comunale di Casola di Napoli (Napoli).

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Casola di Napoli con la citata relazione.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del predetto consiglio comunale, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 2 giugno 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Giuseppe Vesuviano per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott.ssa Elena Lazzaretto, vice prefetto,

dott. Gioacchino Ferrer, vice prefetto ispettore aggiunto;

dott. Giovanni Fiorentino, vice questore aggiunto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Invero, il prefetto di Napoli, con rapporto del 31 maggio 1993, ha evidenziato, anche sulla base degli accertamenti eseguiti presso il predetto ente dal collegio degli ispettori, che risultano collegamenti diretti ed indiretti di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione di San Giuseppe Vesuviano.

In particolare, le risultanze emerse dalla indagine disposta dal prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1992, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, hanno messo in luce numerose irregolarità nei diversi settori dell'attività amministrativa, che prefigurano, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, una situazione associativa caratterizzata dalla partecipazione di un gruppo composto da amministratori locali ed imprenditori finalizzata al conseguimento di vantaggi patrimoniali.

Significativi elementi comprovanti lo stato di compromissione degli organi elettivi dell'ente si rinvengono nel settore degli appalti pubblici e forniture ed in quello dell'edilizia, ove, più marcatamente, convergono gli interessi della criminalità organizzata, che, per il tramite di propri infiltrati, ha pilotato a proprio vantaggio le decisioni sulla gestione di detti settori.

In merito alle procedure di appalto è emerso un sistema organicamente architettato, mirato a palesi favoritismi nei confronti di alcune ditte, mediante la commissione di abusi e violazioni delle norme in materia e la consapevole inosservanza dei basilari canoni di legalità.

Sono, altresì, da ritenere particolarmente elevanti le condotte criminose che si muovono nella sfera della contiguità all'associazione criminosa, relativamente alla progettazione, direzione dei lavori, presentazione di offerte finalizzate all'aggiudicazione prestabilita.

Altro riscontro della collusione con la malavita organizzata si rinviene nel settore edilizio, per i sistematici omessi controlli e per i mancati interventi repressivi del fenomeno dell'abusivismo, che ha assunto connotazione di estrema gravità ed ha compromesso un ordinato assetto urbanistico del territorio di San Giuseppe Vesuviano.

Emblematica, altresì, dello stato di compromissione degli organi elettivi di San Giuseppe Vesuviano è la vicenda relativa ai rapporti tra l'amministrazione e la «Italgest» s.r.l., concessionaria del servizio di tesoreria, sulla quale le indagini svolte da parte dei competenti organi hanno avvalorato quanto accertato dalla commissione di accesso.

L'immobilismo politico-amministrativo, conseguente alla presenza di alcuni consiglieri sin dal 1972 e di quasi tutti gli altri dal 1983, l'alternanza dei medesimi alle cariche assessoriali, i legami di parentela intercorrenti tra alcuni di detti amministratori ed esponenti della camorra vesuviana costituiscono dati significativi dello stato di acquiescenza e di assoluta passività da parte degli organi elettivi nei confronti della criminalità organizzata.

A delineare ulteriormente il quadro di inquinamento in cui versa l'amministrazione di San Giuseppe Vesuviano concorrono le vicende giudiziarie, per reati contro la pubblica amministrazione, in cui sono coinvolti numerosi amministratori, nei confronti di uno dei quali si è reso necessario l'intervento autoritativo dello Stato.

Con decreto del Ministro dell'interno è stato, infatti, rimosso dalla carica di consigliere Pasquale Catapano, per gravi motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Dall'analisi dei fatti suesposti dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati, emerge, inconfutabilmente, l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

La condizione di assoggettamento alla criminalità organizzata, manifestata con l'accettazione decennale di una gestione «impropria» della cosa pubblica, esige un intervento risolutore da parte dello Stato mirato non solo a recidere quel patto scellerato tra esponenti dell'ente locale e criminalità organizzata, ma anche a prevenire possibili inquinamenti della campagna elettorale in corso per il rinnovo di quel consiglio comunale.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, la cui temporanea gestione è in atto assicurata da un commissario prefettizio, nominato con decreto in data 28 aprile 1993, adottato ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 2 giugno 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Torre Annunziata per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Ennio Blasco, vice prefetto;

dott. Gianfranco D'Angelo, consigliere di ragioneria;

dott. Antonio Sbordone, commissario della Polizia di Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Napoli, con relazione in data 27 maggio 1993, è stata evidenziata la sussistenza di gravi indizi di compromissione dell'attività amministrativa dell'ente locale, a causa dei condizionamenti derivanti dalle infiltrazioni dirette e indirette della criminalità organizzata all'interno dello stesso, emerse a seguito di recenti indagini condotte dai competenti organi.

Il territorio del comune di Torre Annunziata è conteso tra due grosse organizzazioni camorristiche, guidate rispettivamente da Gionta Valentino e Limelli Luigi.

Fin dalla campagna elettorale relativa alle citate consultazioni amministrative, furono riscontrate forme di collaborazione tra esponenti delle predette organizzazioni camorristiche ed alcuni candidati, alcuni dei quali sono risultati poi eletti.

Significativa, in proposito, è l'intervenuta tregua tra i due clan, che, fino a poco tempo prima della contesa elettorale, si erano contrastati, ponendo in essere numerosi omicidi, tregua finalizzata alla gestione, attraverso gli eletti dagli stessi sostenuti, dei cospicui flussi finanziari.

Infatti, l'articolato settore delle opere pubbliche e dei relativi appalti, costituisce, nella circostanza, un comune obiettivo, in ragione dei rilevanti finanziamenti statali per l'edilizia scolastica e dei «Fondi F.I.O.», già stanziati per il comune di Torre Annunziata.

In particolare, gli appalti comunali, affidati successivamente alle elezioni del 1990, risultano sostanzialmente aggiudicati sempre alle medesime imprese, e le conseguenti procedure di gara presentano anomalie tali da palesare complessi intrecci tra organizzazioni criminose, esponenti dell'amministrazione comunale ed imprenditoria locale.

Sintomatica è l'aggiudicazione della gara relativa alla realizzazione degli edifici scolastici, finanziati con la legge Falcucci, a favore delle imprese Staiano e Viola di Torre Annunziata, che costituirebbe la contropartita promessa al clan Gionta per l'appoggio ricevuto in campagna elettorale.

È stato accertato, inoltre, ad ulteriore conferma del sodalizio tra pubblici amministratori e camorra, che, nel luglio 1991, il comune di Torre Annunziata ha emesso, a titolo di anticipazione, un ordinativo di pagamento, intestato alla Editer (TURM), pari a circa tre miliardi di lire, basato su una dichiarazione di effettivo inizio lavori, a tutt'oggi mai avviati, in quanto non risultano ancora definite le relative procedure espropriative. Per la illegittima emissione di detto ordinativo di

pagamento furono esercitate pressioni sul sindaco *pro-tempore* da parte del consigliere Di Leo e da un suo uomo di fiducia, De Pamphilis Emidio, appartenenti alla corrente dell'ex sindaco Bertone Domenico, inquisito ed arrestato per vicende legate alla gestione amministrativa del predetto ente locale.

Anche in ordine agli appalti «Fondi FIO», a quelli per la realizzazione del campo sportivo e per la scuola «V. Alfieri», risultano aggiudicatari gli stessi gruppi di imprese, anche se sotto diversa denominazione ovvero attraverso presentazione di documentazione incompleta.

Analoghe anomalie sono state riscontrate nell'appalto per l'edilizia residenziale pubblica, di cui, ancora una volta, è risultata aggiudicataria l'impresa Staiano (TURM).

Nel settore dell'abusivismo edilizio, nonostante la diffusione del fenomeno, l'amministrazione comunale è stata totalmente passiva, omettendo di porre in essere la prescritta attività di vigilanza e repressione.

Analoga situazione si riscontra nel settore dell'abusivismo commerciale, per la quasi totale assenza di iniziative di contrasto e per il mancato coordinamento fra gli uffici interessati: annona, vigili urbani e direttore mercato.

Infine, si evidenzia che l'organico del personale in servizio presso il comune, composto da circa settecento dipendenti, presenta vistose anomalie, quali la mancanza di dirigenti e carenze nei livelli medio-bassi. Inoltre, numerosi dipendenti risultano avere precedenti penali, anche gravi, ed alcuni collegamenti con organizzazioni criminose ovvero vincoli di parentela con elementi della criminalità organizzata.

Gli elementi sopra illustrati e gli accertamenti esperiti, indicano un apparato comunale organizzativamente dissestato e fortemente inquinato da presenze che, per i precedenti penali, i legami di parentela e le connessioni con esponenti della criminalità locale, costituiscono uno strumento di collegamento con le organizzazioni criminose, con la conseguente ipotesi di condizionamento, ovvero di forme impositive sul funzionamento della vita amministrativa dell'ente locale.

Da quanto sopra emerge, inconfutabilmente, l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dall'osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine pubblico.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere con urgenza ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli).

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del predetto consiglio comunale con la citata relazione.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 2 giugno 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3253

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 1993.

Definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per persone con infezione da HIV.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, contenente «Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti»;

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 di detto decreto che dettano disposizioni in merito alle misure di custodia cautelare e di sospensione della pena nei confronti delle persone affette da infezione da HIV allorché ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione;

Considerato che, secondo l'art. 1, comma 2, del decreto-legge, occorre definire i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria ai fini della dichiarazione di incompatibilità nonché stabilire le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'affezione da HIV e il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile dal giudice;

Sentita, al riguardo, la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS nella seduta del 25 maggio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. La situazione di AIDS conclamata, ai fini dell'art. 1, primo inciso, seconda parte, del comma 1 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, ricorre quando la persona sia affetta da AIDS conclamata e segnalata in base alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1987.

2. La grave deficienza immunitaria, ai fini della medesima disposizione, ricorre quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della citata circolare, la persona presenti un deficit immunitario esplicitato da un numero di linfociti T/CD4+ pari o inferiore a 100/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni uno dall'altro.

Art. 2.

1. Il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, ricorre quando il numero di linfociti T/CD4+ sia superiore a 100/mmc ma inferiore a 200/mmc come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro.

Art. 3.

1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS o l'accertamento di deficit immunitario, di cui agli articoli 1 e 2, non risultino espressi da unità ospedaliere o universitarie di malattie infettive o da altre strutture ospedaliere pubbliche tra quelle individuate dalla regione per l'assistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una di dette unità o strutture agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge richiamato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

93A3237

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 1993

Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme d'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991), ed in particolare l'art. 4, il quale prevede che le direttive CEE da attuare in via amministrativa sono quelle di cui all'allegato *D* della legge medesima, nel quale sono comprese anche le direttive 89/680 e 89/682.

Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunità europee in materia d'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote:

89/680/CEE del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212;

89/682/CEE del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 86/298/CEE, concernente i dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, recepita con decreto ministeriale 18 maggio 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nel quarto trattino del sesto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, i termini «massa compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate» sono sostituiti dai termini «massa compresa fra 1,5 e 6 tonnellate».

Art. 2.

Il secondo trattino dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1989 è sostituito dal testo seguente:

«carreggiata minima fissa o regolabile dell'asse munito dei pneumatici più larghi, inferiore a 1150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia stato regolato su una carreggiata massima di 1150 mm, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo tale che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse. Nel caso in cui i due assi sono muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o regolabile dei due assi deve essere inferiore a 1150 mm».

Il testo del punto 1.6 del capo III, parte *A*, dell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 maggio 1989 è sostituito dal testo seguente:

«1.6. Prove supplementari.

1.6.1. Qualora durante una prova d'urto si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova d'urto che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a:

$$H' = \frac{H}{10} \times \frac{12 + 4a}{1 + 2a}$$

dove «a» è il rapporto tra la deformazione permanente e la deformazione elastica (a = Dp/De) misurate nel punto d'impatto.

La deformazione permanente supplementare dovuta al secondo urto non deve superare il 30% della deformazione permanente dovuta al primo urto.

Per poter effettuare la prova supplementare, occorre misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto.

1 6.2. Qualora durante una prova di schiacciamento si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato l'apparizione delle rotture o incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento, ma con una forza pari a 1,2 Fv».

Nel testo del capo V dell'allegato 2 al decreto ministeriale 18 maggio 1989 è inserito il punto seguente:

«7.3. Indicazione e risultati dell'eventuale prova supplementare dinamica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

93A3227

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto statuto dell'Università degli studi di Modena approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 19 febbraio 1991;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 13 giugno 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 194 e seguenti dello statuto relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia applicata sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN FARMACOLOGIA

Art. 194. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di preparare un laureato specialista versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro cura e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia, indirizzo in farmacologia clinica, indirizzo in tossicologia e indirizzo in chemioterapia.

Art. 195. La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi

Art. 196. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 197. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione relativamente agli indirizzi in farmacologia clinica, in tossicologia ed in chemioterapia i laureati in medicina e chirurgia, e relativamente agli indirizzi in tossicologia ed in chemioterapia i laureati in farmacia e chimica e tecnologia farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 198. La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale.

b) propedeutica farmacologica.

c) diagnostica e metodologia clinica;

d) farmacologia.

e) farmacologia clinica.

f) tossicologia.

g) emergenza farmacotossicologica.

h) chemioterapia.

i) farmacologia applicata.

l) tossicologia dell'ambiente e degli alimenti.

Art. 199 — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale

informatica medica;
statistica medica e biometria.
microbiologia.
virologia:
oncologia.
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeutica farmacologica:

farmacologia.
tossicologia,
farmacologia cellulare:
farmacologia molecolare,
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:

anatomia e istologia patologica:
metodologia clinica.
patologia clinica:
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:

farmacologia speciale.
farmacologia endocrina.
farmacocinetica:
immunofarmacologia:
farmacologia cardiovascolare.
neuropsicofarmacologia.

e) Farmacologia clinica

farmacologia clinica:
neuropsicofarmacologia clinica,
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:

tossicologia sperimentale,
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica,
teratogenesi e cancerogenesi;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze;
ecotossicologia.

g) emergenza farmacotossicologica:

rianimazione e terapia intensiva

h) Chemioterapia:

chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

i) Farmacologia applicata:

saggi e dosaggi farmacologici,
farmacologia applicata;
farmacologia e farmacognosia.

l) Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti:

tossicologia;
tossicologia alimentare;
analisi chimico-tossicologica;
epidemiologia.

Art. 200. - - L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno

Propedeutica generale (ore 80):

statistica medica e biometria	ore	40
chimica e propedeutica biochimica	»	40

Propedeutica farmacologica (ore 180):

farmacologia	»	60
farmacologia cellulare	»	40
farmacologia molecolare	»	40
tossicologia	»	40

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Farmacologia (ore 50):

farmacologia speciale	»	30
immunofarmacologia	»	20

Tossicologia (ore 50):

teratogenesi e cancerogenesi . . . . . ore 30
ecotossicologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Propedeutica generale (ore 70):

informatica medica . . . . ore 30
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Farmacologia applicata (ore 30):

saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica . . . . » 30
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 180):

farmacologia speciale . . . . » 130
farmacocinetica » 50

Tossicologia (ore 30):

tossicologia sperimentale . . . . » 30

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia . . . . » 40

Monte ore elettivo. ore 400.

III Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80):

informatica medica . . . . ore 30
statistica medica e biometria. . . . . » 50

Propedeutica farmacologica (ore 60):

farmacologia . . . . » 30
tossicologia . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):

patologia clinica . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 40

Farmacologia (ore 90):

farmacologia speciale . . . » 60
farmacocinetica » 30

Farmacologia clinica (ore 90):

farmacologia clinica . . . . » 80
bioetica e legislazione . . . . . » 10

Monte ore elettivo. ore 400.

IV Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

patologia clinica . . . . ore 40
metodologia clinica . . . . » 40
immunologia clinica e allergologia » 20

Farmacologia (ore 80):

farmacologia speciale . . . . ore 40
farmacologia endocrina . . . . » 20
immunofarmacologia . . . . » 20

Farmacologia clinica (ore 160):

farmacologia clinica . . . . » 100
neuropsicofarmacologia . . . . » 60

Tossicologia (ore 20):

tossicologia clinica e terapia . . . . . » 20

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia . . . . » 20
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20

Monte ore elettivo. ore 400.

III Anno - indirizzo tossicologia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica . . . . ore 50
anatomia e istologia patologica . . . » 50

Tossicologia (ore 300):

chimica tossicologica . . . . » 60
tossicologia sperimentale . . . . » 80
teratogenesi e cancerogenesi . . . . . » 50
ecotossicologia . . . . » 20
analisi chimico tossicologica . . . . . » 40
epidemiologia » 50

Monte ore elettivo ore 400.

IV Anno - indirizzo tossicologia

Tossicologia (ore 320):

tossicologia sistematica . . . . ore 100
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico . . . . » 50
tossicologia clinica e terapia . . . . . » 70
tossicologia clinica delle tossicodipendenze . . . . » 100

Emergenza farmatossicologica (ore 50):

rianimazione e terapia intensiva . . » 50

Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti (ore 30):

tossicologia alimentare . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo chemioterapia.

Propedeutica generale (ore 120):

microbiologia. . . . . ore 40
virologia » 40
oncologia . . . . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 20):

tossicologia	ore	20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	40
malattie infettive	»	40
immunologia clinica e allergologia	»	20

Farmacologia (ore 60):

farmacocinetica	»	30
immunofarmacologia	»	30

Farmacologia clinica (ore 30):

farmacologia clinica	»	20
bioetica e legislazione	»	10

Chemioterapia (ore 50):

chemioterapia	»	50

Farmacologia applicata (ore 20):

saggi e dosaggi farmacologici	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica	ore	40

Farmacologia clinica (ore 20):

farmacologia clinica	»	20

Tossicologia (ore 40):

tossicologia clinica e terapia	»	20
ecotossicologia	»	20

Chemioterapia (ore 300):

chemioterapia	»	150
chemioterapia antiblastica	»	150

Monte ore elettivo: ore 400

Art. 201. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei laboratori di: farmacologia cardiovascolare, chimica, radioisotopi, chemioterapia, microbiologia, igiene ambientale, immunologia clinica e allergologia, immunoistochimica, informatica, tossicologia, tossicologia sperimentale; e negli ambulatori e reparti degenza di: tossicologia e farmacologia clinica, anestesia e rianimazione, clinica medica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 6 maggio 1992

Il rettore VELLANI

93A3214

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 29 marzo 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 785/AG del 31 ottobre 1992 che condizionava sospensivamente la pubblicazione della modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste al parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1992;

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che ha approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Preso atto che la facoltà di economia e commercio nell'adunanza del 27 gennaio 1993, proponendo la modifica dello statuto relativa al conferimento — per trasformazione della scuola diretta a fini speciali — del diploma universitario in gestione delle imprese alimentari, si è adeguata al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico in data 19 febbraio 1993 e dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste nell'adunanza del 25 febbraio 1993;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 54 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

Corso di diploma universitario triennale in gestione delle imprese alimentari (trasformazione della scuola diretta a fini speciali per tecnici merceologici di gestione del sistema alimentare).

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Sono insegnamenti fondamentali:

economia aziendale;
istituzioni di economia;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
statistica;
matematica per le scienze sociali.

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:

economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
geografia economica;
politica economica agraria;
storia dell'agricoltura.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese;
marketing;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
organizzazione aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto privato dell'economia;

Area matematico-statistica:

controllo statistico della qualità.

Altre aree:

fisiologia della nutrizione;
gestione e controllo della qualità;
igiene della nutrizione;
principi di dietetica;
scienza dell'alimentazione;
tecnologie alimentari.

Sono insegnamenti opzionali:

lingua inglese;
lingua francese;
lingua tedesca;
lingua spagnola;
merceologia doganale;
tecnica del commercio internazionale;
chimica degli alimenti;
chimica bromatologica;
programmazione;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
economia dell'ambiente;
statistica dell'ambiente;
diritto dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
politica economica dell'ambiente;
pianificazione economica territoriale;
economica e politica montana e forestale;
economia delle fonti di energia;
ecologia.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, così come tra i rispettivi esami.

La facoltà decide all'inizio di ogni anno accademico quali insegnamenti caratterizzanti e opzionali verranno attivati.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma deve comprendere sei insegnamenti fondamentali annuali, sei insegnamenti caratterizzanti annuali ed altri quattro insegnamenti annuali. Almeno due insegnamenti devono appartenere all'area economica, almeno cinque all'area aziendale, almeno due all'area matematico-statistica, almeno due all'area giuridica, almeno due delle altre aree suindicate

Le attività didattiche sono integrate con non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti, con particolare riferimento al problema della qualità degli alimenti.

La struttura didattica competente può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre e sei mesi.

Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna e una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Trieste, 29 marzo 1993

Il rettore

93A3215

DECRETO RETTORALE 9 aprile 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 786/AG del 31 ottobre 1992 che condizionava sospensivamente la pubblicazione della modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste al parere favorevole del Consiglio universitario nazionale:

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 31 ottobre 1992;

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n 28,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162:

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168:

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che ha approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-1993;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Preso atto che la facoltà di economia e commercio nell'adunanza del 27 gennaio 1993, proponendo la modifica dello statuto relativa al conferimento — per trasformazione della scuola diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale — del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, si è adeguata al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico in data 19 febbraio 1993 e dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste nell'adunanza del 25 febbraio 1993,

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 «Modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 55 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione

Corso di diploma universitario triennale in economia e amministrazione delle imprese (trasformazione della scuola diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale).

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi

Il piano di studi comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma e altri insegnamenti equivalenti a quattro annualità.

Sono insegnamenti fondamentali:

economia aziendale;
istituzioni di economia;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
statistica;
matematica per le scienze sociali.

Sono insegnamenti caratterizzanti:

Area economica:
economia applicata;
geografia economica;
scienza delle finanze:
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi,

finanza aziendale,

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing,

organizzazione aziendale;

programmazione e controllo,

revisione aziendale:

tecnica bancaria,

tecnica industriale e commerciale:

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale:

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto del mercato finanziario:

diritto fallimentare:

diritto tributario.

Area matematico-statistica.

statistica aziendale;

matematica finanziaria.

Sono insegnamenti opzionali:

economia monetaria;

economia del lavoro,

economia dello sviluppo;

economia della popolazione;

economia dei Paesi in via di sviluppo;

econometria;

economia matematica;

economia agraria;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia e politica agraria comparata;

matematica attuariale;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

economia e finanza delle assicurazioni;

modelli matematici per i mercati finanziari;

programmazione;

analisi dei dati;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

demografia;

diritto internazionale;

diritto privato comparato;

diritto delle assicurazioni;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari,

merceologia delle risorse naturali;

tecnologia dei cicli produttivi;

lingua inglese;

lingua tedesca;

lingua spagnola;

lingua francese:

geografia applicata.

finanza aziendale;

marketing:

organizzazione delle aziende di credito:

organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto.

organizzazione e controllo aziendale:

economia delle aziende di assicurazione:

economia e tecnica dell'assicurazione:

tecnica di borsa;

strategie d'impresa.

economia e direzione delle imprese:

economia delle imprese pubbliche;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

strategia e politica aziendale:

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

analisi finanziaria.

La facoltà decide all'inizio di ogni anno accademico quali insegnamenti caratterizzanti e opzionali verranno attivati.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statitica.

Le attività didattiche sono integrate con non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutore. presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a sedici annualità, le prove di idoneità richieste (una lingua straniera moderna e conoscenze informatiche di base) ed il colloqio finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 aprile 1993

Il rettore:

93A3230

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa alla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e segnatamente il comma 9 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 relativo alla modifica dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali,

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario navale,

Udito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 16 settembre 1992 e 30 ottobre 1992,

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 febbraio 1993 relativo all'autorizzazione ad attivare il corso di laurea in scienze ambientali afferente alla facoltà di scienze nautiche a decorrere dall'anno accademico 1992-93:

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 3 del vigente statuto è soppresso e così riformulato:

«Art. 3. — L'Istituto è costituito dalle seguenti facoltà:

a) facoltà di scienze nautiche che si compone dei seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in discipline nautiche;

2) corso di laurea in scienze ambientali (indirizzo marino),

b) facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale, che si compone dei seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in economia marittima e dei trasporti;

2) corso di laurea in commercio internazionale e mercati valutari,

3) corso di laurea in economia aziendale;

4) corso di laurea in economia e commercio».

Art. 2.

Al titolo II del vigente statuto relativo all'ordinamento della facoltà di scienze nautiche l'art. 13 è soppresso e così riformulato:

«Art. 13. — La facoltà di scienze nautiche conferisce:

a) la laurea in discipline nautiche, articolata negli indirizzi: ambiente marino fisico, geodetico, navigazione radioelettronica;

b) la laurea in scienze ambientali (indirizzo marino).

La durata dei corsi di studio per il conseguimento delle suddette lauree è di cinque anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dal comma 1 della legge n. 910/1969.

Per gli studenti provenienti da altre facoltà o da altre Università, sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel terzo comma del presente articolo, e per quelli provenienti da Università straniere, le autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica».

Prima dell'art. 14 del vigente statuto è inserita la seguente intitolazione: «Corso di laurea in discipline nautiche».

Dopo l'art. 17 del vigente statuto è inserita la seguente intitolazione: «Corso di laurea in scienze ambientali (indirizzo marino)» ed il seguente art. 18:

«Art. 18. — Il corso di laurea in scienze ambientali è organizzato in cinque anni, con trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami dei quali quattro integrati.

L'impegno didattico complessivo è di 2720 ore. Per le discipline indicate l'esame integrato è obbligatorio. Il numero degli studenti deve essere determinato di anno in anno dal Ministero su proposta della facoltà, anche in dipendenza delle prospettive del mercato del lavoro.

Il corso degli studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio ad indirizzo marino.

L'indirizzo marino prevede quattro orientamenti: oceanografico, risorse biotiche, risorse abiotiche, inquinamento.

L'organizzazione del corso di laurea è identificata da tre gruppi di discipline:

I) discipline di formazione generale (biennio propedeutico);

II) discipline di indirizzo (diffuse nel terzo, quarto e quinto anno) anche se principalmente concentrate nel terzo e quarto);

III) discipline di orientamento (essenzialmente diffuse nel quarto e quinto anno).

Gli insegnamenti del primo e del secondo gruppo sono identificati nominativamente, suddivisi per ogni anno di corso, con il piano di studio di cui al presente statuto; le discipline di orientamento sono invece attivate a scelta del corso di laurea, con i vincoli di cui ai commi seguenti.

Più precisamente:

a) il biennio propedeutico è costituito da quattordici discipline, di formazione generale, obbligatorie per tutti gli studenti del corso di laurea, che danno luogo a dodici esami di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva nel biennio è di millecentonovanta ore, ripartite tra le diverse discipline.

b) per l'indirizzo attivato è previsto un numero di discipline obbligatorie di indirizzo pari a dodici con dieci esami, di cui due integrati.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva è di milleventi ore;

c) per ciascun orientamento la tabella contiene un elenco di discipline, tra le quali la facoltà sceglie quelle necessarie a costituire due o più blocchi alternativi di quattro per ognuno di essi. Lo studente deve scegliere uno di essi e le due discipline rimanenti a completamento dei trentadue insegnamenti previsti dal *curriculum*. Le due discipline possono essere scelte, anche da elenchi di diversi orientamenti, purché coerenti con quello adottato.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva relativa alle sei discipline ammonta a cinquecentodieci ore.

Fermo restando il monte orario fissato nonché il numero delle discipline e degli esami, la facoltà può adottare il metodo della didattica integrata limitatamente agli orientamenti.

Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, anche le modalità di svolgimento degli esami previsti, fermi restando gli esami integrati previsti dalla tabella, per i quali le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito agli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato.

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio. Per sostenere gli esami delle discipline del triennio bisogna avere superato quella o quelle a completamento del biennio.

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

La tesi di laurea dovrà comportare un lavoro sperimentale.

BIENNIO PROPEDEUTICO.

I Anno

1) istituzioni di matematica I;
2) fisica generale I;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia I *(a)*;
5) litologia e geologia;
6) diritto e legislazione dell'ambiente.

II Anno

1) istituzioni di matematica II;
2) fisica generale II;
3) chimica organica;
4) biologia II *(b)*;
5) ecologia;
6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5, 6 esame integrato);
7) laboratorio di fisica generale (2, 7 esame integrato);
8) economia dell'ambiente.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie anche esercitazioni pratiche (ivi compresi esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Del monte orario per esercitazioni almeno il 50% deve essere dedicato ad esercitazioni di laboratorio e di campagna integrale all'interno delle singole aree e tra le varie aree.

INDIRIZZO MARINO.

Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali (indirizzo marino).

Le dodici discipline di indirizzo risultano collocate sette nel terzo anno, quattro nel quarto e una nel quinto anno, con un monte orario per l'attività didattica complessiva di milleventi ore.

III Anno

1) chimica analitica;
2) sedimentologia;

(a) Area biologica generale.
(b) Area fisiologica generale.

3) oceanografia e meteorologia,

4) oceanografia biologica.

5) oceanografia chimica;

6) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

7) laboratorio di strumentazione oceanografica (3, 7 esame integrato)

IV Anno

1) ecologia applicata;

2) geologia marina;

3) laboratorio di ecologia applicata (1, 3 esame integrato);

4) metodi probalistici, statistici e processi stocastici.

V Anno

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

ORIENTAMENTI

Le tabelle di seguito riportate contengono le discipline entro le quali la facoltà sceglierà i cinque insegnamenti per costituire i blocchi facoltativi di orientamento e gli studenti i restanti due insegnamenti liberamente scelti purché coerenti con l'orientamento.

Oceanografico:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;

2) diritto del mare;

3) elementi di costruzioni marittime,

4) elettronica applicata.

5) fisica terrestre.

6) geodesia e idrografia.

7) geofisica marina;

8) idrodinamica costiera e difesa litorale;

9) planctologia;

10) protezione dell'ambiente marino;

11) radioattività;

12) topografia e cartografia;

13) calcolo numerico e programmazione;

14) chimica marina;

15) comunicazioni elettriche;

16) elettroacustica subacquea;

17) geotecnica marina;

18) istituzioni di navigazione;

19) lingua inglese;

20) meccanica dei fluidi;

21) meteorologia.

22) meteorologia sinottica e previsioni del tempo;

23) misure elettriche e radioelettriche,

24) misure oceanografiche;

25) navi speciali.

26) oceanografia;

27) oceanografia costiera;

28) telediagnostica ambientale;

29) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche.

Risorse biotiche

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;

2) biochimica degli organismi marini;

3) biologia della pesca e acquacoltura;

4) biotecnologia marina;

5) chimica delle sostanze naturali marine;

6) diritto del mare;

7) economia delle risorse biotiche marine;

8) elettronica applicata;

9) fisiologia degli organismi marini;

10) fitobiologia;

11) genetica;

12) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino,

13) metodi matematici di ottimizzazione;

14) microbiologia marina;

15) modelli matematici;

16) planctologia;

17) protezione dell'ambiente marino;

18) sistematica degli organismi animali marini;

19) sistematica degli organismi vegetali marini;

20) calcolo numerico e programmazione;

21) chimica marina;

22) comunicazioni elettriche;

23) elettroacustica subacquea;

24) geotecnica marina;

25) istituzioni di navigazione;

26) lingua inglese;

27) meccanica dei fluidi;

28) meteorologia;

29) meteorologia sinottica e previsioni del tempo;

30) misure elettriche e radioelettriche;

31) misure oceanografiche;

32) navi speciali;

33) oceanografia;

34) oceanografia costiera;

35) telediagnostica ambientale;

36) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche.

Risorse abiotiche:

1) aerofotointerpretazione e telerilevamento;

2) chimica delle sostanze naturali marine;

3) diritto del mare;

4) elettronica applicata;

5) evoluzione delle coste e della piattaforma continentale,

6) fisica terrestre;
7) geofisica marina;
8) geofisica mineraria;
9) geologia marina applicata;
10) regime e protezione dei litorali;
11) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
12) metodi matematici di ottimizzazione;
13) modelli matematici;
14) protezione dell'ambiente marino;
15) radioattività;
16) stratigrafia marina;
17) topografia e cartografia;
18) calcolo numerico e programmazione;
19) chimica marina;
20) comunicazioni elettriche;
21) elettroacustica subacquea,
22) geotecnica marina;
23) istituzioni di navigazione;
24) lingua inglese;
25) meccanica dei fluidi,
26) meteorologia;
27) meteorologia sinottica e previsioni del tempo:
28) misure elettriche e radioelettriche;
29) misure oceanografiche;
30) navi speciali;
31) oceanografia;
32) oceanografia costiera;
33) telediagnostica ambientale;
34) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche.

Inquinamento

1) acrofotointerpretazione e telerilevamento;
2) biochimica degli organismi marini;
3) chimica degli inquinanti
4) chimica tossicologica;
5) corrosione;
6) dinamica delle grandi masse;
7) elementi di costruzioni marittime;
8) fisiologia degli organismi marini;
9) impianti e processi industriali chimici;
10) inquinamento e depurazione dell'ambiente marino;
11) metodi matematici di ottimizzazione;
12) microbiologia marina;
13) modelli matematici,
14) protezione dell'ambiente marino;
15) radioattività;
16) fisica terrestre;
17) calcolo numerico e programmazione;
18) chimica marina;
19) comunicazioni elettriche;
20) elettroacustica subacquea;
21) geotecnica marina;
22) istituzioni di navigazione;
23) lingua inglese;
24) meccanica dei fluidi,
25) meteorologia;
26) meteorologia sinottica e previsioni del tempo:
27) misure elettriche e radioelettriche;
28) misure oceanografiche;
29) navi speciali;
30) oceanografia:
31) oceanografia costiera;
32) telediagnostica ambientale;
33) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 21 aprile 1993

Il rettore: FERRARA

93A3216

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante: «Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali».

Il decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante «Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1993

93A3240

Mancata conversione del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto».

Il decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante «Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 5 aprile 1993

93A3241

MINISTERO DEL TESORO

N. 104

Media dei titoli del 31 maggio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	99,425
» » » 21- 4-1987/94	94,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	101,200
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,875
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,850
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,700
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,800
» » » 12,50% 19-10-1989/95	102,050
» » » 12,50% 20-11-1989/95	103,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,925
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	101,200
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	101,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	101,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,925
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	101,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	101,200
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,100
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	101,100
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,650
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	101,175
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	101,150
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,775
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	102,800
» » » Ind. 1- 6-1988/93	100
» » » » 18- 6-1986/93	99,925
» » » » 1- 7-1988/93	100,200
» » » » 17- 7-1986/93	100,050
» » » » 1- 8-1988/93	100,775
» » » » 19- 8-1986/93	100,275

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,425
» » » » 18- 9-1986/93	100,550
» » » » 1-10-1988/93	100,400
» » » » 20-10-1986/93	100,925
» » » » 1-11-1988/93	100,525
» » » » 18-11-1987/93	101,950
» » » » 19-12-1986/93	102,700
» » » » 1- 1-1989/94	100,650
» » » » 1- 2-1989/94	100,525
» » » » 1- 3-1989/94	100,800
» » » » 15- 3-1989/94	100,600
» » » » 1- 4-1989/94	100,550
» » » » 1- 9-1989/94	100,375
» » » » 1-10-1987/94	100,850
» » » » 1-11-1989/94	100,250
» » » » 1- 1-1990/95	100,150
» » » » 1- 2-1985/95	101,550
» » » » 1- 3-1985/95	100,275
» » » » 1- 3-1990/95	100,050
» » » » 1- 4-1985/95	99,575
» » » » 1- 5-1985/95	99,550
» » » » 1- 5-1990/95	100,125
» » » » 1- 6-1985/95	100,200
» » » » 1- 7-1985/95	99,875
» » » » 1- 7-1990/95	100,125
» » » » 1- 8-1985/95	99,375
» » » » 1- 9-1985/95	99,300
» » » » 1- 9-1990/95	99,975
» » » » 1-10-1985/95	99,450
» » » » 1-10-1990/95	100,050
» » » » 1-11-1985/95	100 —
» » » » 1-11-1990/95	100,100
» » » » 1-12-1985/95	100,725
» » » » 1-12-1990/95	100,325
» » » » 1- 1-1986/96	100,350
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,975
» » » » 1- 1-1991/96	100,025
» » » » 1- 2-1986/96	100,500
» » » » 1- 2-1991/96	99,925
» » » » 1- 3-1986/96	100,075
» » » » 1- 4-1986/96	99,525
» » » » 1- 5-1986/96	99,300
» » » » 1- 6-1986/96	100,050
» » » » 1- 7-1986/96	99,350

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	98,425
» » » »	1- 9-1986/96	98,525
» » » »	1-10-1986/96	98,675
» » » »	1-11-1986/96	99,425
» » » »	1-12-1986/96	100.900
» » » »	1- 1-1987/97	100,200
» » » »	1- 2-1987/97	100 –
» » » »	18- 2-1987/97	100,075
» » » »	1- 3-1987/97	99,475
» » » »	1- 4-1987/97	98,725
» » » »	1- 5-1987/97	98,875
» » » »	1- 6-1987/97	99,850
» » » »	1- 7-1987/97	98,725
» » » »	1- 8-1987/97	98,575
» » » »	1- 9-1987/97	98,875
» » » »	1- 3-1991/98	98,300
» » » »	1- 4-1991/98	98,325
» » » »	1- 5-1991/98	98,350
» » » »	1- 6-1991/98	98,700
» » » »	1- 7-1991/98	98,625
» » » »	1- 8-1991/98	98,075
» » » »	1- 9-1991/98	98,025
» » » »	1-10-1991/98	98,100
» » » »	1-11-1991/98	98,225
» » » »	1-12-1991/98	98,600
» » » »	1- 1-1992/99	98,075
» » » »	1- 2-1992/99	97,775
» » » »	1- 3-1992/99	97,725
» » » »	1- 4-1992/99	97,725
» » » »	1- 5-1992/99	98,075
» » » »	1- 6-1992/99	98,300
» » » »	1- 8-1992/99	97,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,825
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,875
» » »	12,50%	1-10-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993	100,300
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	101,075
» » »	12,50%	17-11-1993	100,550
» » »	12,50%	1-12-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,925
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100.550
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,550
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,00%	1-10-1992 95	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1991 96	101 —
» » »	12,50%	1- 3-1991 96	101,175
» » »	12.00%	1- 1991 96	100,400
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	100,100
» » »	12,00%	1-11-1991/96	100,125
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	100,050
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	100,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	101,600
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	101,650
» » »	12,50%	1-11-1990/97	101,650
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	101,650
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	101,800
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	100,100
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	100,025
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	99,600
» » »	12,00%	18- 5-1992,99	99,900
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101.300
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99,375
» » »	12.00%	1- 9-1991/2001	99.175
» » »	12.00%	1- 1-1992/2002	99,175
» » »	12.00%	1- 5-1992/2002	99,300
» » »	12,00%	1 9-1992 2002	99,450

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C.U.	22- 7-1985/93	9,00%	99,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,600
» » » »	28- 9-1988 93	8,75%	99,650
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	99 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,125
» » » »	28-11-1988 93	8,50%	98,700
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	101,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	99,250
» » » »	19- 4-1989,94	9,90%	101,600
» » » »	26- 5-1986,94	6,90%	100,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100.200
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,500
» » » »	26-10-1989,94	10,15%	101.300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,250
» » » »	24- 1-1990,95	11,15%	104,150
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,725
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103.550
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,600
» » » »	16- 7-1991/96	11.00%	104.600
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104.600
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	106
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	113 –

93M31053

Il contabile del portafoglio dello Stato

Cambi giornalieri del 4 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 4 giugno 1993

Dollaro USA	1460,80
ECU	1783,64
Marco tedesco	914,94
Franco francese	271,40
Lira sterlina	2254,01
Fiorino olandese	815,50
Franco belga	44,50
Peseta spagnola	11,671
Corona danese	238,99
Lira irlandese	2229,03
Dracma greca	6,716
Escudo portoghese	9,517
Dollaro canadese	1142.86
Yen giapponese	13,672
Franco svizzero	1023,69
Scellino austriaco	130,02
Corona norvegese	215,66
Corona svedese	203,03
Marco finlandese	270,07
Dollaro australiano	988,96

93A3261

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189